



Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione
di Ostetrica
Loro email - PEC

OGGETTO: Circolare 39.2022 – Falsità della Nota ministeriale prot. n° 5125/2022 di proroga di certificazione cartacea.

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che diverse/i iscritte/i inadempienti all'obbligo vaccinale ed in possesso di certificazioni cartacee di esonero e/o differimento risalenti nel tempo stanno opponendo, a seguito della ricezione della lettera di invito degli Ordini Territoriali, la [nota ministeriale prot. n° 5125/2022](#) ove risulterebbe prevista una proroga della validità delle certificazioni cartacee già emesse fino al 30.06.2022.

La stessa FNOPO risulta tra i soggetti cui è indirizzata detta nota, non l'ha mai ricevuta. Sussiste, infatti, specifica [risposta del Ministero della Salute del 15.04.2022 alla FNOMCeO](#) dalla quale si evince l'effettiva non autenticità della nota.

Il Ministero, peraltro, nel dare conto alla FNOMCeO della falsità della nota 5125/2022 ha inoltrato la medesima comunicazione anche al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute - Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Roma per il seguito di competenza.

Nell'unica [comunicazione del Ministero della Salute](#) che concerne la materia del termine di efficacia delle certificazioni cartacee, e che è stata inoltrata anche alla scrivente Federazione, si è esplicitato che *"le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 sono emesse, dal 7 febbraio 2022, esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene per le Certificazioni verdi COVID-19 ("Green Pass") e avranno validità sul solo territorio nazionale. Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi COVID-19. Fino al 27 febbraio sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali. Ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19"*.

Con **D.P.C.M. del 4.02.2022** sono infatti state individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. In particolare all'**art. 10** del citato D.P.C.M. si dispone che *"la verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 è effettuata con le stesse modalità per la verifica della certificazioni verdi COVID-19, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione In caso di possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 in corso di validità, le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale, effettuate con le modalità automatizzate descritte negli **Allegati G, I, L e M del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021**, forniscono il medesimo esito del caso di avvenuta vaccinazione"*. Al riguardo si evidenzia che l'«**Allegato M**» del **D.P.C.M.17.06.2021** concerne proprio la *"Verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale tramite interoperabilità applicativa con le Federazioni Nazionali degli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie"*.



Prot. 2356 Class. 1101

Roma, 15 giugno 2022

Da quanto sopra consegue che:

i medici curanti e/o i medici vaccinatori dal **28 febbraio u.s. devono** emettere certificati in formato elettronico/digitale che andranno a modificare la posizione del sanitario interessato sulla Piattaforma in via automatica;

la **nota attribuita al Ministero della Salute, datata 25.03.2022 e protocollata con il n° 5125, è falsa e pertanto non ha alcuna validità;**

le richieste da parte delle iscritte/i agli Ordini Territoriali della Professione di Ostetrica volte a tener conto ad oggi di certificazioni cartacee in virtù della **inesistente proroga ministeriale** non dovranno trovare accoglimento e potrà essere loro spiegato che trattasi di nota falsa, come risulta dalla comunicazione ministeriale alla FNOMCeO;

le iscritte che non producano certificati di esonero e/o differimento digitali andranno, dunque, sospese.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO

Dott.ssa Silvia Vaccari